

## **CONSIGLIO COMUNALE**

**PROPOSTA N° PDCC-69-2020**

**OGGETTO :** *Piano di razionalizzazione delle società. Approvazione*

Scandicci, lì 21/11/2020

---

Visto si esprime parere favorevole in ordine alla **regolarità tecnica**  
(art.49 del D.Lgs. n.267 del 18.08.2000)

**IL DIRIGENTE DEL**  
**SEGRETERIA GENERALE \_U.O. DI STAFF**  
*Dott.ssa Patrizia Landi*

[Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs 82/2005 e smi (CAD) che sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa]

**PROPOSTA N° PDCC-69-2020**

**OGGETTO :** *Piano di razionalizzazione delle società. Approvazione*

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, pubblicato nella G.U. dell'08.09.2016, n. 210, avente per oggetto "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", in seguito anche "TUSP";

Preso atto che ai sensi dell'art. 4, comma 1, del suddetto decreto legislativo "Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società";

Dato atto che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle seguenti attività, indicate dall'art. 4, comma 2, del citato TUSP:

"a) produzione di un servizio di interesse generale, vi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.";

Dato atto, inoltre, che il suddetto art. 4 del D. Lgs. n. 175/2016 consente altre tipologie di partecipazioni societarie, quali quelle finalizzate ad ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili di proprietà pubblica, le società in house che hanno per oggetto sociale esclusivo le attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) del sopra citato comma 2, le società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie di enti locali, le società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici;

Rilevato che l'art. 20 del TUSP stabilisce che:

- comma 1 "omissis .. le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione";

- comma 2 "I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;

b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4;

Considerato che ai fini di cui sopra devono essere alienate oppure devono essere oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 175/2016, ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione, le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, del T.U.S.P., sopra richiamato;
- 2) non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, del medesimo TUSP;

- 3) ricadono in una delle ipotesi sotto elencate, previste dall'art. 20, comma 2, ovvero:
- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 sopra citato;
  - b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
  - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
  - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
  - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
  - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
  - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 del TUSP;

Considerato, altresì, che le disposizioni del citato testo unico in materia di partecipazioni devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni stesse, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, oltre che alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dell'ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Richiamate le norme dell'ordinamento degli enti locali, di cui al D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, che disciplinano le funzioni e i compiti dei comuni, l'organizzazione e le forme di gestione dell'attività dell'ente e dei servizi pubblici di interesse generale ed in particolare:

- l'art. 13, che attribuisce al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, in particolare nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo regionale, secondo le rispettive competenze e tramite forme sia di decentramento sia di cooperazione con altri comuni e con la provincia;
- l'articolo 112, che prevede che gli enti locali, "nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali";

Richiamate, inoltre, le proprie finalità istituzionali in materia di servizi pubblici locali, indicate negli articoli 49 e seguenti dello statuto comunale;

Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 136 del 28/09/2017 avente ad oggetto "Revisione straordinaria delle partecipazioni. Provvedimenti." Con la quale:

- 1) è stato autorizzato il mantenimento delle seguenti partecipazioni:

Alia Servizi Ambientali Spa;  
Casa Spa;  
Consiag Spa;  
Farma.net Scandicci Spa;  
Linea Comune Spa;  
Publiacqua Spa;

- 2) è stata disposta l'alienazione delle seguenti partecipazioni :

- I. Agenzia Fiorentina per l'energia Srl;
- II. Ataf Spa;
- III. Consiag Servizi Srl;
- IV. Fidi Toscana Spa;
- V. L'Isola dei Renai Spa;
- VI. Publies Energia Sicura Srl;
- VII. Banco Fiorentino – Mugello Impruneta Signa Credito Cooperativo – Società Cooperativa (partecipazione indiretta tramite la società controllata da questo Ente Farma net Scandicci Spa) ;

Rilevato che la partecipazione di questo Ente nella società :

- Agenzia Fiorentina per l'energia Srl è stata alienata in virtù del recesso deliberato nell'assemblea

dei soci del 20 Dicembre 2017. Il corrispettivo della quota è stato consegnato, in data 13/04/2018 tramite assegno circolare non trasferibile ed intestato al Comune di Scandicci n. 6078476609-10 datato il 06/04/2018 emesso dall'istituto Monte dei Paschi di Siena (Ag. n. 60 di Firenze) avente importo di € 4.686,37;

- Publies Energia Sicura Srl è stata alienata in seguito all'esercizio del diritto di recesso effettuato con comunicazione in data 04/07/2017 prot. 32018. Il corrispettivo della quota sociale è stato accertato con determinazione n. 82 del 29/11/2017 e successivamente interamente introitato da questo Ente;

- Banco Fiorentino – Mugello Impruneta Signa Credito Cooperativo – Società Cooperativa (partecipazione indiretta tramite la società controllata da questo Ente Farma net Scandicci Spa) è stata alienata tramite la delibera del Consiglio di Amministrazione del 06/09/2017 di esclusione della società Farmanet Scandicci Spa dalla compagine sociale;

Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 09 del 07/02/2019 avente ad oggetto "Revisione straordinaria delle partecipazioni. Provvedimenti." Con la quale:

1) è stato autorizzato il mantenimento delle seguenti partecipazioni:

Alia Servizi Ambientali Spa;  
Casa Spa;  
Consiag Spa;  
Farma.net Scandicci Spa;  
Linea Comune Spa;  
Publiacqua Spa;

2) è stata confermata l'alienazione delle seguenti partecipazioni :

I. Ataf Spa;  
II. Consiag Servizi Srl;  
III. Fidi Toscana Spa;  
IV. L'Isola dei Renai Spa;

Rilevato che la partecipazione di questo Ente nella società :

- Ataf Spa è stata alienata ed il Comune di Scandicci non è più socio dal 06/02/2019 (cioè dal 90<sup>a</sup> giorno dall'iscrizione del verbale dell'assemblea straordinaria dei soci rogato dal notaio Pasquale Marino di Firenze in data 24/10/2018 rep. 62873 raccolta 11.221 e depositato presso il registro delle imprese di Firenze il 5/11/2018 al n. 75691, presso il registro delle imprese);

- Consiag Servizi Srl è stata alienata con atto rogato dal notaio Renato D'Ambra di Prato in data 20/05/2019 . Il corrispettivo della quota è stato consegnato, in data 20/05/2019 tramite assegno circolare non trasferibile ed intestato al Comune di Scandicci n. 6078932600-00 datato il 10/04/2019 emesso dall'istituto Monte dei Paschi di Siena (Ag. n. 7 di Prato) avente importo di € 3.931,11;

Dato atto che con atto rogato dal notaio Meucci di Sesto Fiorentino (FI) in data 02/04/2019 rep. 5699 fasc. 4130 la società "Linea Comune Spa" si è fusa per incorporazione nella società "Silfi - Società Illuminazione Firenze e servizi Smartcity Spa" giusta la delibera del Consiglio Comunale n. 122 in data 29/11/2018 (effetti della fusione dal 01/05/2019);

Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 113 del 28/11/2019 avente ad oggetto "Revisione straordinaria delle partecipazioni. Provvedimenti." Con la quale:

1) è stato autorizzato il mantenimento delle seguenti partecipazioni:

Alia Servizi Ambientali Spa;  
Casa Spa;  
Consiag Spa;  
Farma.net Scandicci Spa;  
Silfi - Società Illuminazione Firenze e servizi Smartcity Spa  
Publiacqua Spa;

2) è stata confermata l'alienazione delle seguenti partecipazioni :

I. Fidi Toscana Spa;  
II. L'Isola dei Renai Spa;

Rilevato che la partecipazione di questo Ente nelle società :

- Fidi Toscana Spa è stata alienata tramite girata sul titolo il giorno 09 settembre 2020, con l'assistenza del Notaio serena Meucci di Firenze. Il corrispettivo di € 2.091,60 è stato introitato dall'Ente;

- l'Isola dei Renai Spa è stata alienata in virtù di quanto stabilito dall'assemblea straordinaria del 21/07/2020 (il cui verbale è stato rogato dal notaio Antonio Marrese il 21 luglio 2020 rep. 143592 racc. 16692 e pubblicato dalla CCIAA di Firenze il giorno 5 agosto 2020 prot. 56670), nella quale è stata accertata la maturazione del diritto alla liquidazione del valore della partecipazione e dichiarato esigibile decorso il termine di 90 giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese in difetto di opposizione di creditori. Il corrispettivo di € 2.298,00 è stato accertato dall'Ente.

Dato atto che l'art. 24 T.U.S.P. dispone al comma 5 "In caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro i termini previsti dal comma 4, il socio pubblico non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la medesima è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, e seguendo il procedimento di cui all'articolo 2437-quater del codice civile."

Dato atto che, in virtù di quanto sopra esposto ed in esecuzione delle disposizioni di legge sopra richiamate, si è provveduto ad effettuare un esame ricognitivo delle partecipazioni del Comune di Scandicci alla data del 20/11/2020, come risulta dalla relazione tecnica predisposta dal Servizio Società partecipate ed allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale (Allegato 1);

Dato atto, pertanto, che alla suddetta data del 20/11/2020 il Comune di Scandicci risulta detenere le seguenti partecipazioni dirette ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. f), del D. Lgs. n. 175/2016

- Alia Spa;
- Casa Spa;
- Consiag Spa;
- Farma.net Scandicci Spa;
- Publiacqua Spa;
- Silfi - Società Illuminazione Firenze e servizi Smartcity Spa;

Dato atto, pertanto, che alla suddetta data del 20/11/2020 il Comune di Scandicci risulta non detenere alcuna partecipazione indiretta ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. g), del D. Lgs. n. 175/2016;

Vista la deliberazione n. 22 del 21/12/2018 e la deliberazione n. 19 del 21/07/2017 della Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti per le quali le società indirette oggetto di rilevazione obbligatoria sono quelle oggetto di controllo ai sensi dell'art. 2395 del codice civile da parte di società di cui l'Ente ha a sua volta il controllo solitario, con esclusione quindi di quelle controllate congiuntamente da un pluralità di Enti locali (cf. art. 2,1 lett.g) TUSP e delibera 19/2017, par 2.2 pag. 2);

Dato atto altresì che, dagli esiti della suddetta ricognizione e della conseguente classificazione delle singole partecipazioni sulla base della tipologia dei servizi e delle attività svolte, risulta quanto segue:

A) partecipazioni aventi i requisiti ex art. 4, commi 1, 2 e 3, del D. Lgs. n. 175/2016

- Alia Spa (comma 2, lett. a);
- Casa Spa (comma 2, lett. d);
- Consiag Spa (comma 2, lett. a);
- Farma.net Scandicci Spa (comma 2, lett. a);
- Silfi - Società Illuminazione Firenze e servizi Smartcity Spa; (comma 2, lett. d);
- Publiacqua Spa (comma 2, lett. a);

B) partecipazioni non aventi i requisiti ex art. 4, commi 1, 2 e 3, del D. Lgs. n. 175/2016

- nessuna;

Dato atto, infine, che dalla ricognizione di cui sopra risulta che tutte le partecipazioni di cui sub A) soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 175/2016 e che nessuna di esse ricade in alcuna delle ipotesi previste dall'art. 20, commi 1 e 2, del medesimo TUSP;

Richiamati:

- il piano operativo di razionalizzazione, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 18/03/2015 ai sensi dell'art. 1, commi 611 e 612, della legge 23.12.2014, n. 190;

- la revisione straordinaria delle partecipazioni, approvata con la delibera del Consiglio Comunale n. 136 del 28/09/2017 ;
- la revisione delle partecipazioni, approvata con la delibera del Consiglio Comunale n. 09 del 07/02/2019;
- la revisione delle partecipazioni approvata con la delibera del Consiglio Comunale n. 113 del 28/11/2019;

Ritenuto quindi, per i motivi sopra esposti, di approvare la relazione tecnica allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale (Allegato 1) e la revisione delle partecipazioni del Comune di Scandicci alla data del 20/11/2020, come sopra indicato stigmatizzando quanto indicato dall'art 2 comma 1, lettera g del citato decreto D. Lgs. n. 175/2016 che le società a partecipazione indiretta (quotate e non quotate) sono oggetto di ricognizione "solo se detenute dall'ente per il tramite di una società/organismo sottoposto a controllo da parte dello stesso".

Dato atto che per le partecipazioni detenute da società nei confronti delle quali non sussiste il controllo del Comune di Scandicci, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettere b) e g), del D. Lgs. n. 175/2016, le decisioni relative al loro mantenimento o alla loro alienazione, razionalizzazione o altre misure previste dalla legge, devono essere assunte dalle rispettive assemblee dei soci oppure, laddove previsti, per il tramite degli appositi organismi parasociali;

Ritenuto pertanto, in considerazione di quanto sopra, di invitare la Giunta Comunale a promuovere o attivare, in particolare nell'ambito delle assemblee dei soci, confronti per la definizione di indirizzi alle società di cui al periodo precedente, in ordine alla verifica della sussistenza dei requisiti per il mantenimento della partecipazione in società di secondo livello, con particolare riguardo agli oggetti sociali e finalità di queste ultime ed al loro andamento economico, evidenziando eventuali situazioni di non conformità al fine di consentire l'adozione dei provvedimenti eventualmente necessari;

Visto l'art. 42, comma 2, lett. e), del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Visto il D. Lgs. 19.08.2016, n. 175;

Visto lo statuto comunale;

Visti i pareri favorevoli relativi alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento ai sensi dell'art. 49 del T.U. n. 267 del 18 agosto 2000 ed inseriti nel presente atto a costituirne parte integrante e sostanziale;

Visto il parere favorevole rilasciato in data \_\_\_\_\_ dal Collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), n. 3, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Con votazione espressa con voto elettronico e che da il seguente risultato

### **Delibera**

1) di approvare, ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 19.08.2016, n. 175, la ricognizione delle partecipazioni societarie possedute dal Comune di Scandicci alla data del 20/11/2020, di seguito elencate:

- Alia Spa;
- Casa Spa;
- Consiag Spa;
- Farma.net Scandicci Spa;
- Publiacqua Spa;
- Silfi - Società Illuminazione Firenze e servizi Smartcity Spa;

2) di autorizzare il mantenimento, per i motivi esposti in narrativa, delle seguenti partecipazioni:

- Alia Spa;
- Casa Spa;
- Consiag Spa;
- Farma.net Scandicci Spa;
- Publiacqua Spa;
- Silfi - Società Illuminazione Firenze e servizi Smartcity Spa;

3) di dare, per i motivi esposti in narrativa, che non è disposta l'alienazione di alcuna società;

4) di invitare la Giunta a promuovere, nell'ambito di patti o organismi parasociali oppure, in mancanza, nell'ambito delle assemblee dei soci, confronti per la definizione di indirizzi alle società per le quali non si determina per il Comune di Scandicci il controllo ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b), del D. Lgs. n. 175/2016, in ordine alla verifica della sussistenza dei requisiti per il mantenimento delle loro partecipazioni;

5) di trasmettere il presente atto alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti ed alla struttura individuata nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'art. 15 del D. Lgs. n. 175/2016;

Quindi,

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Ravvisata l'urgenza del presente provvedimento, stante l'imminente scadenza del termine del 31/12/2020, stabilito dall'art. 20 del D. Lgs. n. 175/2016;

Con votazione espressa con voto elettronico e che dà il seguente risultato,

### **Delibera**

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.